

Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, a norma dell'art. 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il processo di riorganizzazione dello strumento militare è nato dalla necessità di adeguare le relative strutture ai mutamenti dello scenario geopolitico internazionale e, nel contempo, di dare risposte alle mutate esigenze della società civile riguardo ai nuovi concetti di difesa ed alle istanze di efficienza dell'apparato tecnico-amministrativo dell'Amministrazione.

In tale quadro, alcuni provvedimenti normativi adottati negli ultimi anni (vds. in particolare: decreto legislativo n. 264/1997, recante "riorganizzazione dell'area centrale del Ministero difesa", legge n. 25/1997, concernente la "riforma dei vertici"; decreto legislativo n. 464/1997 e decreto legislativo n. 214/2000, aventi per oggetto "riforma strutturale delle Forze armate"; legge n. 331/2000, recante "norme per l'istituzione del servizio militare professionale") sono stati all'origine di misure volte ad una generale contrazione delle componenti operative e logistico - amministrative nonché ad un progressivo passaggio dalla coesizione obbligatoria dei giovani alla professionalizzazione delle Forze armate, che vede ormai prossima la sospensione della leva ed il ricorso all'arruolamento di soli volontari.

In questo modo, ha preso sempre più forma un nuovo modello di difesa, caratterizzato da strutture militari ridotte, ma più agili ed efficienti, nonché da maggiori economie di risorse umane, finanziarie e strutturali.

Nell'ambito di tale processo, con il citato decreto legislativo n. 264/1997 è stata condotta una prima riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, attraverso interventi riduttivi delle strutture preposte alle attività tecnico-amministrative, tra i quali, in particolare, l'accorpamento della Direzione generale di commissariato e della Direzione generale dei servizi generali nella Direzione generale del commissariato e dei servizi generali, di nuova istituzione. Analogamente, in un'ottica di gestione unitaria dei militari delle Forze armate, sono state unificate in una sola Direzione generale per il personale militare le competenze precedentemente esercitate da sette direzioni generali, rispettivamente per gli ufficiali dell'Esercito, i Sottufficiali dell'Esercito, il personale della Marina, il personale dell'Aeronautica, le pensioni, il contenzioso, le provvidenze.

Tali riarticolazioni, pur avendo consentito in molti casi di conseguire positive economie di gestione, non di meno hanno evidenziato nel tempo ricadute funzionali incidenti sugli attesi obiettivi di efficienza. Quanto alla Direzione generale del commissariato e dei servizi generali infatti, l'accorpamento dei compiti peculiari delle preesistenti strutture - deputate, rispettivamente, alle attività relative alle materie del commissariato (viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, fcraggio) e ai servizi generali ministeriali (attività di "provveditorato" connesse con il funzionamento degli uffici, servizi poligrafici, trasporti, manovalanze, archivi generali, pulizia dei locali) - ha comportato ripetute difficoltà a soddisfare tempestivamente e con efficacia sia le domande dell'utenza ministeriale centrale, sia le impellenti esigenze logistiche delle Forze armate. Riguardo alla Direzione generale per il personale militare, inoltre, la struttura unificata si è rivelata eccessivamente appesantita da un'organizzazione molto complessa (7 reparti e 25 divisioni, ubicate in 10 diverse sedi e con oltre 1.700 dipendenti), che rende difficoltose le attività di direzione, coordinamento e controllo e produce risultati gestionali non del tutto soddisfacenti in alcuni settori (ritardi nei procedimenti ed accumuli di pratiche). In particolare, è risultato maggiormente in sofferenza il settore delle pensioni (VI Reparto), il quale peraltro si caratterizza, rispetto ai restanti

compiti della Direzione generale, per la trattazione di problematiche e l'adozione di procedure peculiari, in quanto attengono alla normativa generale sulla previdenza.

A fronte di ciò, peraltro, sta emergendo una nuova situazione riguardo alla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari. Questa, con la progressiva riduzione del gettito dei contingenti di giovani coscritti - preludio all'imminente sospensione della leva obbligatoria - ha visto notevolmente in calo l'attività di gestione dei militari di truppa, limitando sempre più i propri compiti all'ambito della predisposizione della mobilitazione e di un'ipotetica riattivazione dell'obbligatorietà del servizio militare, nonché al settore del collocamento al lavoro dei militari volontari posti in congedo per fine ferma.

Dette situazioni, sulla scorta delle esperienze maturate e delle citate esigenze in fieri, inducono ora ad introdurre i necessari correttivi, razionalizzando compiti ed organizzazione delle menzionate strutture amministrative - ferma restando l'invarianza dell'attuale organico di personale delle varie categorie adibito agli uffici - allo scopo di:

- ricostituire distinte Direzioni generali per il commissariato e per i servizi generali, con l'intento di recuperare efficacia operativa in ciascuno degli ambiti di intervento, grazie ad un più mirato utilizzo delle risorse strumentali e professionali, all'omogeneità delle normative di settore e delle relative procedure;

- riconfigurare la Direzione generale della leva, attribuendole anche i compiti in materia di pensioni, equo indennizzo e riconoscimento delle infermità da causa di servizio riguardanti il personale militare, attualmente spettanti alla Direzione generale per il personale militare.

La relazione a quanto sopra, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è stato predisposto il presente schema di decreto legislativo, che apporta modifiche alla disciplina prevista dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa.

In particolare, l'articolo 1, dispone l'attribuzione dei compiti in materia pensionistica militare alla costituenda Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, riconfermando gli analoghi compiti relativi al personale civile in capo alla Direzione generale per il personale civile.

L'articolo 2 prevede la ricostituzione della Direzione generale di commissariato e della Direzione generale dei servizi generali, previa contestuale soppressione della Direzione generale del commissariato e dei servizi generali. Le nuove strutture assumono gli originari compiti delle omonime direzioni precedentemente sopresse. Al riguardo si osserva che l'incremento di una unità nel numero delle direzioni generali non comporterà l'aumento delle posizioni organiche, in quanto resterà invariata l'attuale struttura degli uffici dirigenziali dedicati ai diversi compiti istituzionali, mutando unicamente la dipendenza di vertice. Quanto alla nuova posizione dirigenziale di vertice, si farà fronte nell'ambito delle attuali consistenze complessive dei dirigenti generali civili e militari della Difesa.

L'articolo 3 dispone l'istituzione della Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva e la contestuale soppressione Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.

L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, che i conseguenti provvedimenti ordinativi vengono adottati con decreto del Ministro della difesa (modalità di passaggio delle competenze e tempi di decorrenza, anche in relazione all'epoca di prevista sospensione della leva) e, al comma 2, che all'attuazione del decreto legislativo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, a norma dell'art. 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
- VISTO il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante "Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma I, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, recante "Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa";
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo", e in particolare gli articoli 20 e 21 riguardanti il Ministero della difesa;
- UDITO il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;
- ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Modificazioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I compiti di cui all'articolo 29 del decreto riguardanti il personale civile sono contestualmente attribuiti alla direzione generale di cui all'articolo 7".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I compiti di cui all'articolo 29 del decreto riguardanti il personale militare sono attribuiti alla direzione generale di cui all'articolo 15-bis".

Art.2

(Sostituzione dell' articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264)

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, è sostituito dal seguente:

"Art.15 - 1. Sono istituite la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali.

2. Alla Direzione generale di commissariato sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 25 del decreto.

3. Alla Direzione generale dei servizi generali sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 32 del decreto.

4. Contestualmente all'istituzione delle direzioni generali di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale del commissariato e dei servizi generali."

Art.3

(Inserimento dell' articolo 15-bis del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264)

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, è inserito il seguente:

"Art.15-bis - 1. E' istituita la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva. Ad essa sono attribuiti i compiti in materia di pensioni, di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardanti il personale militare, già spettanti alla direzione generale di cui all'articolo 6, nonché i compiti di cui all'articolo 19 del decreto e all'articolo 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331."

2. Contestualmente all'istituzione della direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari."

Art.4

(Modalità di attuazione)

1. Le strutture ordinarie e le competenze delle direzioni generali di cui al presente decreto sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

2. All'attuazione del presente decreto si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a